



LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

1) IL RICONOSCIMENTO AVVIENE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI VALUTATIVI PREDETERMINATI:

- a) Identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto;
- b) Nel caso l'esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso o non contenga l'indicazione di SSD si procede alla verifica dei contenuti e del programma d'esame;
- c) Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore;
- d) Non sono riconoscibili esami inseriti in titoli di studio che rappresentano il titolo d'accesso o esami valutati per i requisiti minimi curriculari di corsi di studio magistrali;
- e) Non sono riconoscibili attività didattiche concluse senza il singolo esame finale;
- f) Non sono riconoscibili attività didattiche concluse senza valutazione (es. idoneità);
- g) Non sono riconoscibili attività didattiche già esse stesse frutto di convalida o riconoscimento, la valutazione verrà eventualmente effettuata sull'insegnamento origine di convalida;
- h) Il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti, sulla base della verifica dei contenuti è possibile l'arrotondamento fino ad un massimo di 3 cfu;
- i) Gli insegnamenti inseriti in carriere precedenti al D.M. 509/1999 sono valutati fino ad un massimo di 12 CFU per gli insegnamenti annuali e fino ad un massimo di 6 cfu per gli insegnamenti semestrali;
- j) Per gli insegnamenti senza l'indicazione dei CFU sarà applicato il rapporto ore/crediti del DiSPeS ovvero per corsi da 40 ore 6 CFU, per corsi da 60 ore 9 CFU;
- k) Non possono essere considerate attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario;
- l) Può essere riconosciuta la frequenza nel caso di totale coincidenza dei contenuti e del programma d'esame;
- m) Non si riconoscono CFU per l'esame finale.

2) AGLI ESAMI RICONOSCIUTI VIENE ASSEGNATA UNA VALUTAZIONE ATTRAVERSO I SEGUENTI CRITERI:

- a) All'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

conversione utilizzando la tabella di conversione dei voti per attività sostenute durante la Mobilità internazionale del Dispes;

- b) Se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;

3) **ANNO DI AMMISSIONE**

- a) Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio.

Nel caso di corsi di laurea, con riconoscimento:

fino a 30 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;

da 31 a 80 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;

da 81 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno.

Nel caso di corsi di laurea magistrale,

fino a 30 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;

oltre 31 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno.

4) **REQUISITI DI AMMISSIONE**

- a) Per i corsi di studio ad accesso programmato, l'immatricolazione con abbreviazione di carriera non esclude dal sostenimento del test di ammissione.
- b) Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento CFU non esclude dalla verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

